

STATUTO

PUNTO VERDE - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA
CIRCONVALLAZIONE OCCIDENTA 58
Numero REA: RN - 233596
Codice fiscale: 02009230406
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al n. 12.189 di Raccolta	
	Statuto della Società Cooperativa	
	“Punto Verde cooperativa sociale a responsabilità limitata”	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	
	Art. 1 (costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Rimini la Società cooperativa denomi-	
	nata "PUNTO VERDE Cooperativa sociale a Responsabilità Limitata" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2035 e potrà essere prorogata con delibera-	
	zione dell'Assemblea salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità sen-	
	za fini di speculazione privata ed ha per scopo:	
	Perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei servizi dei cittadini attraverso lo svolgimento di	
	attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Lo scopo che i soci della	
	Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata dell'azienda, la gestione e la realizzazione di iniziative ten-	

	denti al recupero e al reinserimento sociale di soggetti in stato di bisogno fi-	
	sico, psichico, sociale e morale. La Cooperativa pertanto opererà nell'area	
	dell'emarginazione.	
	Ciò attraverso l'utilizzazione e la stabile organizzazione delle risorse fisiche,	
	materiali e morali dei soci e di terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di	
	volontariato o quali utenti, partecipino, nelle forme più appropriate, all'atti-	
	vità della Cooperativa.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'arti-	
	colo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre de-	
	terminati, la Cooperativa ha come oggetto l'attività di:	
	a) Conduzione di aziende agricole, nonchè coltivazioni florovivaistiche – or-	
	tofruttifere, con ogni attività connessa e affine alla coltivazione della terra,	
	compresa la commercializzazione, anche previa trasformazione, confeziona-	
	mento e ogni lavorazione necessaria per rendere commercializzabili i prodot-	
	ti ottenuti dalle colture suddette.	
	b) Manutenzione di parchi e giardini, condomini, alberghi, ecc...	
	c) Interventi nel settore del turismo giovanile: - gestione di case vacanza,	
	campeggi e di quante altre strutture ed attività sportive di vario tipo che pos-	
	sano essere utili a perseguire i fini sociali.	
	d) Gestione di circoli e attività ricreative, nonchè la gestione di ristoranti e	
	pubblici esercizi;	
	e) Produzione, stampa tradizionale su tela e commercializzazione della stes-	

	sa;	
	f) Organizzazione e allestimento di stand fieristici, manifestazioni pubbliche,	
	mostre etc..	
	g) Servizi di logistica, movimentazione merci, spedizioni ed imballaggi;	
	h) Gestione di magazzini, in particolare di ausili; stoccaggio merci; attività	
	svolte in proprio ed anche avvalendosi di noleggi forniti da vettori;	
	i) Gestione di attività commerciali, al minuto od all'ingrosso, di prodotti del	
	settore alimentare e non, così come individuati dal D.Lgs 114/1998.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità	
	senza fine di speculazione privata.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movi-	
	mento Cooperativo italiano. Previa deliberazione del consiglio di Ammini-	
	strazione, essa può aderire ad altri Organismi economici o Sindacali che si	
	propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o	
	di servizio.	
	Per le attività indicate nel presente art.4) le persone svantaggiate devono co-	
	stituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della Cooperativa	
	stessa.	
	La condizione di persone svantaggiate deve risultare da documentazione per-	
	venuta dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatez-	
	za; vengono in ogni caso considerate persone svantaggiate gli invalidi fisici,	
	psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in tratta-	
	mento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa	
	in situazione di difficoltà familiare, nonché tutti i soggetti indicati con decre-	

	to del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del	
	Lavoro e della Previdenza Sociale, in concerto con il Ministro della Sanità,	
	con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari Sociali, sentita la	
	Commissione centrale per le Cooperative, istituita dall'art.18 del citato De-	
	creto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577	
	e successive modificazioni.	
	La Società ha per oggetto la gestione di un impresa agricola. La Cooperativa	
	potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elen-	
	cate, nonchè compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,	
	ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed inte-	
	grative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà:	
	I) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato,	
	dalle Regioni, dagli Enti pubblici e privati, nonchè i finanziamenti ed i con-	
	tributi disposti da organismi pubblici e privati;	
	II) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo	
	prestiti, limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-	
	lamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposi-	
	to regolamento approvato dall'Assemblea dei soci;	
	III) compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed im-	
	mobiliari, ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali, ivi com-	

	preso ricevere e/o concedere fideiussioni, avalli e garanzie;	
	IV) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata	
	ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;	
	V) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili	
	e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento Cooperativo ed	
	agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	VI) concedere avalli cambiari, fidejussioni, ed ogni e qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli	
	enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche, giuridiche e	
	enti pubblici e privati, aventi capacità di agire, che condividano espressa-	
	mente gli scopi e le finalità della Cooperativa ed in particolare per le persone	
	giuridiche, che abbiano previsto statutariamente attività di sviluppo e di so-	
	stegno, anche finanziario, a favore delle Cooperative Sociali. Possono essere	
	ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, ed in numero	
	non superiore ai limiti stabiliti dalla legge.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi ab-	
	biano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla	
	Cooperativa. Possono essere soci della Cooperativa anche i soci volontari che	
	posseggano i requisiti previsti per i soci ordinari e che siano disposti a pre-	

	stare la loro attività gratuitamente al fine di raggiungere gli scopi sociali. I	
	soci volontari saranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci ed il loro	
	numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci	
	volontari non verranno applicati i contratti collettivi e le norme di legge in	
	materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in ma-	
	teria di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professiona-	
	li.	
	Nella gestione dei servizi di cui sopra, da effettuarsi in applicazione dei con-	
	tratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volonta-	
	ri possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispet-	
	to ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizio-	
	ni vigenti.	
	Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei co-	
	sti di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai	
	sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono	
	disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa,	
	soggetti in grado di contribuire e concorrere al raggiungimento degli scopi	

	sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di	
	legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissio-	
	ne.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deli-	
	berazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Or-	
	gano amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art.	
	2467, comma 2 e 3, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre me-	
	si. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale catego-	
	ria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine socie-	
	taria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-	
	goria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della sca-	
	denza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	

	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria	
	speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei	
	casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta-	
	no ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comuni-	
	cato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro	
	dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	
	presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo ammi-	
	nistrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto	
	e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	

	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministra-	
	tivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assem-	
	blea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa	
	allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci so-	
	no obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo ammini-	
	strativo:	
	· del capitale sottoscritto;	

	· della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	· del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve	

	darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità	
	previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effet-	
	to con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi socia-	
	li, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualisti-	
	co, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	
	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine	
	di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sotto-	
	scritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	

	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunica-	
	te ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le con-	
	troversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedi-	
	menti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del pre-	
	sente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di deca-	
	denza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60	
	giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quo-	
	te interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.	
	23, lett. c) , la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-	
	venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettiva-	
	mente versato e rivalutato.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice	
	civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nel-	
	la partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.	
	13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante co-	
	mune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di cia-	
	scuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra	

	essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro 1 anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla ri-	
	serva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovràn-	
	no provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale pe-	
	nale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle	
	quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e	
	del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche forn-	
	te anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso	
	o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	

	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, posso-	
	no essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della leg-	
	ge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del va-	
	lore minimo stabilito dalla legge.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione	
	della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte	
	e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo ammini-	
	strativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	

	con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	

	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono at-	
	tribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori	
	il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a nor-	
	ma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote cia-	
	scuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai	
	soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per	

	statuto;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impie-	
	gata al fine del raggiungimento degli scopi sociali, previa destinazione a ri-	
	serva legale indivisibile;	
	g) l'assemblea può sempre deliberare che tutti i residui attivi vengano desti-	
	nati al fondo di riserva ordinario indivisibile.	
	Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio o conse-	
	guentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deli-	
	berazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la	
	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	
	sere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne co-	
	municazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo,	
	le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la	
	sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunica-	
	to al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'ap-	
	provazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero en-	
	tro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in as-	
	senza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizio-	
	ni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codi-	
	ce civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	

	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci fi-	
	nanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consen-	
	tano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazio-	
	ne del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effe-	
	tuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercor-	
	renti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposi-	
	to regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	

	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo ammi-	
	nistrativo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella se-	
	de sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della secon-	
	da convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima, da affiggersi nel locale della sede sociale, nelle succursali e nei can-	
	tieri di lavoro almeno 8 (otto) giorni prima dell' adunanza.	
	L'avviso di convocazione potrà anche essere spedito eventualmente ai soci	
	nel termine precedentemente indicato, con lettera semplice. Il Consiglio di	
	Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria	
	stabilita nel 1° Comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a	
	meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si repu-	
	ta validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di	
	voto e tutti gli Amministratori e Sindaci se nominati, sono presenti o infor-	
	mati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilen-	
	done gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonchè sui voti	
	spettanti secondo i conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori	

	ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge,	
	dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo	
	sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve	
	essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.	
	26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo ammi-	
	nistrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e co-	
	munque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	

	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti po-	
	sti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano,	
	salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma po-	
	tranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scrit-	
	ta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesi-	
	ma categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato-	
	re, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di altri due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea an-	
	che dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secon-	
	do che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in as-	
	senza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col vo-	
	to della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al	
	momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a	
	7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta	
	in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a	
	tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea	
	dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	

	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	nenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di eserci-	
	zio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare	
	l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri	
	siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle qua-	
	li vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spe-	
	dirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale,	
	se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	

	Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindaca-	
	le, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a	
	convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore uni-	
	co o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se	
	nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite,	
	anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo	
	può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o catego-	
	rie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque no-	

	minato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'As-	
	semblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi inte-	
	gralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad	
	oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità	
	di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro con-	
	fronti.	

	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie	
	di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liqui-	
	datore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila	
	virgola zero zero).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della	
	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codi-	
	ce di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella	
	cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comuni-	
	cata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del	
	D.Lgs. n. 5/2003.	

	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo	
	arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola vol-	
	ta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termi-	
	ne possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del princi-	
	pio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzio-	
	ne, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte	
	che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è	
	valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il ve-	
	nir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri .	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	

	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventual-	
	mente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati	
	dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà oppor-	
	tuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi	
	i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le	
	maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di _riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di leg-	
	ge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disci-	
	plina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quan-	
	to compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d' esercizio, si accerti il	

32 di 33

33 di 33